

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI
PERSONALE POLIZIA DI STATO REGIONE MARCHE

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO REGIONE MARCHE** (in breve ADVPS MARCHE) che assume la forma giuridica di associazione. L'associazione nel perseguire i suoi scopi si avvale anche di donatori e volontari appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come da convenzione sottoscritta con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – CNVVF il 19 luglio 2018.
2. Al fine di utilizzare la denominazione “ADVPS Marche – Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato Regione Marche” i soci costituenti ne hanno richiesto preventiva autorizzazione alla ADVPS Nazionale Onlus, manifestando fin d'ora la propria adesione ai Regolamenti da essa emanati con la sottoscrizione del presente statuto da parte dei soci fondatori.
3. L'associazione aggiunge alla denominazione l'indicazione Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che sarà istituito ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. e l'indicazione Organizzazione di Volontariato, o l'acronimo ODV, in conseguenza dell'iscrizione nella sezione “organizzazioni di volontariato” del suddetto Registro.
4. L'associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
5. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
6. L'associazione ha sede nel comune di ...AP... L'organo di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in altra città nonché istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici e sportelli, delegazioni e sezioni territoriali su tutto il territorio della Regione Marche.
7. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dei suoi decreti attuativi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Assenza del fine di lucro

1. L'associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/17.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

QUESTURA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO DI GABINETTO

CONSEA N° 11 PAGE

ISPETTORE SUPERIORE

Cinaglia Remo

Copia conforme

all'originale



Articolo 3

Attività interesse generale

1. L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati:
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2. Le attività di interesse generale di cui sopra - rivolte a soggetti predeterminati versanti in specifiche condizioni di bisogno ovvero persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari - verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:
 - promuovere la diffusione sul territorio della coscienza trasfusionale;
 - sviluppare e coordinare, su scala regionale, la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e suoi componenti;
 - concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e concrete.
 - partecipare alla programmazione regionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti.
 - promuovere ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore.
 - fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri associati.
 - promuovere ogni iniziativa di comunicazione e formazione a livello regionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri associati, una più attiva partecipazione alle attività di solidarietà sociale e di volontariato e ad una maggiore coscienza trasfusionale.
 - affiancare impegnando le sue energie e le sue potenzialità, quanti già si occupano della formazione e della ricerca scientifica nel settore della medicina legato alle donazioni di cellule, tessuti ed organi.
3. Le prestazioni di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi non soci, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Articolo 4

Attività diverse

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 3, l'Associazione può stabilire rapporti, anche convenzionali, nell'ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale, con altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati, Imprese di qualsiasi genere, Istituzioni ed Autorità, privati cittadini nonché interloquire con l'opinione pubblica in genere, nonché partecipare a progetti e bandi.
3. Nell'attuazione dei propri progetti e scopi o nell'aderire a progetti altrui può instaurare, in reciprocità, rapporti di collaborazione con Associazioni terze e con tutte le figure giuridiche che, riconoscendosi nello spirito e nei suoi fini istituzionali, ne possano garantire la riuscita.
4. Nel perseguire il suo obiettivo primario di stimolare e favorire la donazione spontanea, gratuita, anonima ed organizzata, soprattutto di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo,



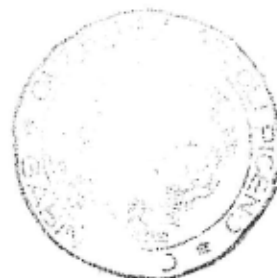
L'Associazione, oltre a svolgere ogni possibile forma di unione tra quanti sono in grado di donare, si adopera affinché i donatori possano effettuare il loro encomiabile gesto nelle migliori condizioni: favorendo gli spostamenti, garantendo le eventuali agevolazioni previste dalle leggi e controllando che i prelievi vengano effettuati conformemente alle attuali condizioni della sicurezza e qualità.

5. Sotto il profilo organizzativo opererà a stretto contatto con gli Enti che si occupano di questo settore dell'assistenza medica e si metterà a loro disposizione nel caso si debba far fronte ad emergenze o vi sia la necessità di reperire donatori con gruppi sanguigni rari.
6. Nei confronti dei beneficiari dei servizi offerti e dei loro familiari, qualora richiesto, l'Associazione si adopererà per sopperire anche alle ulteriori necessità connesse alla situazione di disagio che questi stanno vivendo.
7. Verrà fornita assistenza patronale e, se necessario, assistenza psicologica, nonché, quando possibile, un sostegno economico e/o logistico, per i meno abbienti.
8. L'Associazione si adopera per organizzare e favorire la realizzazione di iniziative atte a "fare cultura" quali campagne di informazione e sensibilizzazione ed a creare momenti di riflessione e di dialogo con ogni potenziale donatore, con il mondo scientifico e con le altre Istituzioni che si occupano delle problematiche connesse alla donazione di cellule, tessuti ed organi.
9. A tale scopo può organizzare eventi, convegni, seminari e dibattiti e qualsiasi altra occasione di incontro.
10. L'Associazione, nel sostenere la ricerca, limitatamente al campo di sua pertinenza, potrà raccogliere fondi da devolvere a favore di specifici progetti ed istituire borse di studio e/o operosità.
11. Per garantire tra i donatori la necessaria coesione e lo spirito di appartenenza e per consolidare il legame nei confronti degli assistiti che maggiormente necessitano di aiuto, l'Associazione potrà dedicarsi anche alla realizzazione di momenti ludico-ricreativi quali spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni ed intrattenimenti, nonché gite, viaggi e soggiorni vacanza.
12. L'Associazione, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, può promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi.
13. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Articolo 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti e senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia, tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. Gli associati dell'associazione possono essere inoltre le persone fisiche o le Organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che sottoscrivono il presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: Fondatori, Ordinari ed Onorari.
4. Sono Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
5. Sono Ordinari coloro che ne fanno richiesta e si impegnano a contribuire, in modo assiduo, al conseguimento degli scopi sociali. I soci Fondatori ed i soci Ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualifica è subordinata al pagamento della quota sociale se prevista.



6. Sono Onorari coloro i quali hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'Associazione e che vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
7. È prevista la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
8. L'ammissione è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
9. L'organo di amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di eventuali dinieghi.
10. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato versamento della quota associativa (laddove essa sia prevista);
 - c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d. esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'organo d'amministrazione, a rispettare le delibere degli organi sociali, a partecipare all'Assemblea e a contribuire al buon funzionamento dell'associazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato. Sono tenuti altresì a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 7

Volontari e attività di volontariato

1. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsate le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



5. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 *Organi sociali*

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.)
 - l'Organo di Revisione (quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.117/17 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.)

Articolo 9 *Assemblea*

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno. La stessa può essere effettuata anche mediante sistemi informatici.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. Nell'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, nel limite massimo di 5, anche in calce all'avviso di convocazione.
6. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 10 *Organo di Amministrazione*

1. Tutti gli amministratori dell'associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
2. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile di membri, deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente purché siano presenti e votanti più di due membri. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
6. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione possono essere eletti nella carica per non più di 2 mandati consecutivi;
 - amministra l'associazione e fissa le norme per il suo funzionamento;
 - predispose il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera le esclusioni degli associati;



- è ~~in~~abile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e ~~pre~~ alla normativa vigente.

Articolo 11

Conflitto di interessi

1. I ~~contr~~clusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di ~~inter~~per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della ~~as~~zione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
2. Le ~~de~~gi adottate dall'Organo di amministrazione con il voto determinante di un ~~ammini~~re in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dagli ~~ordi~~ di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti ~~ch~~uti in esecuzione della decisione.

Articolo 12

Responsabilità

1. Gli ~~ammi~~tratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione ~~ale~~ dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli ~~as~~ti e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del ~~lice~~ civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatib

Articolo 13

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno ~~decimo~~ degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione ~~ale~~ dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in ~~ento~~ compatibile.

2. Ogni ~~as~~so, ovvero almeno un decimo degli associati se l'associazione ha più di 500 associati, può ~~denu~~are i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener ~~cont~~ della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo ~~egli~~ degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo ~~coma~~, del codice civile.

Articolo 14

Presidente

1. Il ~~Preside~~nte, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il ~~Preside~~nte rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Articolo 15 **Organo di controllo**

1. L'associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, su decisione dell'Assemblea, e in ogni caso, obbligatoriamente, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
1. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 **Revisione legale dei conti**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 117/17 (e dall'art. 15 comma 5 del presente statuto) l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.



Articolo 17
Gratuità e durata delle cariche

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
2. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le cariche sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 18
Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
 - f) raccolte fondi (in conformità con la normativa vigente in materia);
 - g) attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla normativa.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dall'Organo Amministrativo e intestato all'associazione.

4. Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. E' altresì vietata ogni distribuzione indiretta di utili nelle fattispecie indicate al comma 3 dell'art. 8 D.L. 117/2017.

Articolo 19
Quota sociale

1. La quota sociale a carico degli associati può essere fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



Articolo 20

Bilancio

1. L'associazione deve redigere i documenti relativi al bilancio in conformità a quanto previsto dal D. L.gsl. 117/17 e s.m.i..

1.

2

Articolo 21

Bilancio sociale

1. Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le modalità e le linee guida di cui all'art 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
2. Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 22

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture contabili prescritte dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dovranno essere tenuti:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari che svolgono al loro attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.



Articolo 23

Rapporti di Lavoro

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti.
4. In ogni caso, la differenza retributiva rispetto ai CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.



Articolo 24
Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

AP 13.7.19



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

2. ORIGINALE all'atto n. 815

11 LUG 2019

3. Esente





